colo, cadremmo sicuramente in un assurdo in quanto che bisognerebbe determinare quale sia la base del tempo materialmente impiegato nella mediazione, come si debba riguardare o no utilmente impiegato per poter meritare una mercede, e quel che più monta bisognerebbe fissare se il mediatore non riconosciuto debba essere rimunerato come un semplice operaio, o se vada compreso in tutt'altra categoria di persone la cui opera meriti una mercede qualunque anche senza espressa convenzione di quantitativo e pel solo fatto di aver disimpegnato le incumbenze altrui.

Mi pare quindi che sarebbe più logico che fossero soppresse le parole: « ed in difetto in proporzione dell'impiego materiale del tempo, » lasciando così che in caso di contestazione i tribunali seguendo le regole delle convenzioni tacite, o di quasi contratto, provvedano a norma delle circostanze, secondo la presunta volontà delle parti, e la natura del negozio.

DEFORESTA, *relatore*. Tutti tre gli onorevoli preopinanti chiedono la soppressione dell'ultima parte di quest'articolo, ma ciascheduno per motivi diversi.

Le ultime parole dell'onorevole preopinante, mio amico l'onorevole deputato Zirio, mi rendono agevolissima la risposta poichè dimostrano la necessità appunto di questa disposizione, onde eliminare i dubbi e le questioni d'interpretazione che potrebbero sorgere.

L'onorevole Michelini diceva che si deve sopprimere questa disposizione, perchè noi non dobbiamo occuparci dei mediatori di fatto. Ma io rispondo che la Commissione crede che la necessità di occuparsi di questi mediatori sia evidente, come diceva, per eliminare i dubbi che potessero derivare dalla pretensione che elevassero i mediatori di fatto di essere pagati della loro opera a tenore della tariffa, come sembra appunto che sia opinione dell'onorevole Casaretto, giacchè la consuetudine non sarebbe altro che l'applicazione della tariffa.

Questa prestazione la Commissione non la trova giusta.

E come, io dico ai mediatori di fatto, non volete sottomettervi alle disposizioni della legge, non volete adempiere alle condizioni che essa stabilisce per guarentire il pubblico e il commercio, e volete fruire della sola disposizione della legge concernente la tariffa? La legge sarebbe buona unicamente per darvi la tariffa onde essere pagati in modo maggiore dell'impiego delle vostre fatiche? Questa cosa non sarebbe giusta. Ma v'ha di più: se i mediatori di fatto potessero essere pagati a tenore della tariffa, ben pochi sarebbero quelli che si sottometterebbero alle condizioni richieste dalla legge per essere riconosciuti pubblici mediatori, ed allora con questa disposizione noi distingueremmo il pensiero e lo scopo della legge. La Camera lo comprende senza che io mi spieghi maggiormente.

L'onorevole deputato Michelini, e con lui l'onorevole Casaretto, dicevano ancora che debbono sopprimersi almeno le ultime parole di quest'articolo, affinchè i mediatori di fatto [illegible] non [illegible] avranno [illegible] dell'impiego del tempo, ma sibbene dell'importanza [illegible] si è appunto ciò che la legge non può volere, e che prescrive sia solo riservato ai mediatori legali.

Vengo ora alla osservazione fatta dall'onorevole Zirio.

Egli chiedeva pure la soppressione delle ultime parole di quest'articolo perchè, diceva egli, o vi sono accordi, ed allora non abbiamo bisogno di provvedere, o non vi sono accordi, ed in tal caso per essere conseguente a se stessa la legge non deve accordare veruna azione a questi mediatori: tanto peggio per loro se avranno impiegata l'opera loro senza aver fatta una convenzione.

Prego l'onorevole Zirio, distinto avvocato quale è, a considerare se questo principio possa essere ammesso. Dal momento che noi dichiariamo lecito a chiunque il fare atti di senseria, sebbene non sia pubblico mediatore, e riconosciamo validi questi atti, come mai potremmo denegare loro l'azione per essere pagati dell'opera loro?

Come potrebbe un negoziante richiedere ed accettare l'opera di uno di questi mediatori di fatto, e quando costui dimandi il pagamento dell'opera stessa prevalersi da che non siasi fatto una espressa convenzione circa la mercede e mandarlo con Dio? Ciò non sarebbe nè giusto, nè equo, nè tollerabile.

Prego pertanto la Camera di adottare l'articolo nei termini in cui è stato concepito dalla Commissione appunto perchè tronca le questioni che potevano nascere e che veggiamo pur troppo che sorgerebbero, e perchè è conforme alla giustizia.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Michelini G. B.

MICHELINI G. B. Proponendo la soppressione della seconda parte di quest'articolo, è mio intendimento che i mediatori liberi, quelli ai quali la legge non impone speciali doveri, i quali non godono di speciali diritti, non siano fuori del diritto comune; ora il diritto comune provvede ad essi come provvede a tutti gli altri cittadini. Non è il caso in questa legge di parlarne in modo speciale, se non come se ne è parlato all'articolo 3, per permettere loro di esistere onde distruggere il monopolio.

L'onorevole relatore per difendere questa parte dell'articolo 32 la dice necessaria perchè egli teme che i mediatori privati abbiano diritto di farsi pagare a tenore della tariffa che sarà stabilita per gli agenti approvati. Questo dubbio svanisce intieramente se si leggono le parole con cui principia l'articolo 31; esso dice: « la tariffa dei diritti dovuti agli agenti di cambio ed ai sensali riconosciuti, ecc. » Non si parla dei sensali non riconosciuti; dunque invano essi pretenderebbero di farsi pagare a tenore della tariffa; quindi sopprimendo quest'articolo subentra il diritto comune.

Che cosa vuole il diritto comune? Vuole che quando vi sono convenzioni si stia ad esse, ed a ciò provvede il Codice civile; quando poi non vi sono convenzioni speciali, l'onorevole relatore teme che questi mediatori privati possano essere defraudati della loro mercede. Questo non accadrà, perchè ricorrendo ai tribunali, i tribunali condanneranno al pagamento colui che si valse dell'opera del mediatore non riconosciuto, nello stesso modo che condannano colui che si fa fare un abito dal sarto od un paio di scarpe dal calzolaio, ancorchè non ne sia stato pattuito il prezzo. Spetterà al giudice il vedere se debba applicare le leggi o la consuetudine. Credo che nella maggior parte dei casi prevarrà questa ultima.

Quindi se noi prescriviamo al giudice norme diverse da quelle che egli seguiterebbe stando al diritto comune, noi rischiamo di turbare tutto questo affare della mediazione, ed potrebbero essere l'averla resa libera, perchè i mediatori

Io invoco poi la testimonianza [illegible] mercede.

queste cose, che i sensali sono abitualmente pagati [illegible] pratico di porzione di tempo impiegato, ma a proporzione del valore del contratto. Così faccio io per le poche sacca di frumento che vendo; così fa senza dubbio il ministro Cavour per le molte sacca di frumento e di riso che vende egli pure. (*Ilarità*)

Non sconvolgiamo dunque questo naturale andamento delle cose, e sopprimiamo questa seconda parte dell'articolo 32.